



# CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **594**

Numero Settoriale **150**

del **10-11-2021**

## **DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO PALAZZO MUNICIPALE.  
TRIENNIO 2022/2024. CIG: ZC833CE00C**

Vista la proposta di determinazione num. 112/2021 del 10-11-2021, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

## **DETERMINA**

**DI ADOTTARE** la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI**



**Proposta di determinazione num. 112 / 2021 del 10-11-2021 avente ad Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO PALAZZO MUNICIPALE. TRIENNIO 2022/2024. CIG: ZC833CE00C**

Premesso che:

- con determinazione n. 152 del 21.11.2018 è stato acquistato un nuovo centralino e i relativi terminali per tutti gli uffici del Municipio da Telecom Italia Spa con sede in Milano;
- con la stessa determinazione è stato assunto impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'impianto per il biennio 2019 – 2020;
- con determinazione n. 115 del 05.10.2020, considerato il ritardo nella fornitura dell'impianto, il contratto di manutenzione è stato attivato a gennaio 2020 con slittamento di un anno del servizio e conseguentemente termine del contratto di manutenzione al 31.12.2021;

Ritenuto necessario pertanto attivare un contratto di manutenzione dell'impianto entro il 31.12.2021 che assicuri contro il rischio di guasti, malfunzionamenti, interruzioni di servizio mediante un help desk e/o interventi on site per la soluzione di qualsiasi problema possa presentarsi nell'utilizzo quotidiano dell'infrastruttura;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto” modificato con D.lgs. 56/2017 e in particolare:

- l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di fornitura e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione, comma 4 lett. b);
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

Richiamato in particolare l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi: “nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a

5.000 euro (art. 1 comma 130 finanziaria 2019) euro di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Richiamato altresì l'art. 1 c. 512 della L. 208/2015 che prevede l'obbligo di acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ciò nei limiti dei beni e servizi disponibili;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto oggetto mentre tale articolo risulta essere presente nel mercato elettronico della P.A.;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali di cui all'art. 30 del D.L. 50/2016;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di far riferimento all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali di cui all'art. 30 del D.L. 50/2016;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta esposta nel catalogo;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Com.Tel Spa con sede legale in Milano – Via Pisani n. 10 C.F./P.I.: 04367511005 acquisita tramite il Market Place della Consip;

Dato atto che sul prezzo di affidamento del servizio il Responsabile del Servizio Gestione Economica ha formulato il giudizio di congruità;

Richiamate le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 al punto 4.2.2 per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00 in forza delle quali la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

Vista l'autocertificazione dalla quale risulta che la ditta è idonea alla partecipazione della gara e ha dichiarato l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:

1. il DURC con validità alla data del 07.02.2022 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta,
2. il certificato della C.C.I.A.A. in data 08.11.2021 sul quale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa
3. le cause di assenza di annotazioni riservate in data 08.11.2021 su AVCPASS;

Ritenuto di procedere alla verifica delle restanti certificazioni, dando atto che, qualora all'esito della verifica disposta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, la ditta risultasse in difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente provvedimento con addebito delle spese, denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale Reg. Gen. n. 20 del 16.05.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 2° Settore – Servizi Economico Finanziari – le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 31 del 19.04.2021, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

## P R O P O N E

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di affidare direttamente il servizio di seguito descritto :
  - Tempo di intervento standard
  - Help Desk
  - Telediagnosi
  - Interventi on site
  - sostituzione apparecchi
  - Package con SLA di tipo Bronze da Lun-Ven. 8.30-17.30
  - Package advanced: guasto bloccante entro le 4 ore, guasto non bloccante: next business day

per il triennio 2022/2024 alla ditta Com.Tel Spa con sede legale in Via Pisani n. 10 – Milano – C.F./P.I.: 04367511005, ai prezzi ed alle condizioni di esecuzione di cui all'unità offerta della ditta stessa acquisita tramite Market Place di Consip;

03) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è quello di avere un'assistenza continuativa e full risks sull'impianto di centralino del Palazzo Municipale;
- l'oggetto del contratto è il contratto triennale di manutenzione dell'impianto di centralino del Palazzo Municipale;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata effettuata sulla piattaforma MEPA;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalle condizioni generali di partecipazione al MEPA e del disciplinare allegato;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

04) di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 4.209,00 trova imputazione sui fondi disponibili del bilancio 2022/2024:

- per € 1.403,00 sul cap. 656 dell'esercizio 2022;
- per € 1.403,00 sul cap. 656 dell'esercizio 2023
- per € 1.403,00 sul cap. 656 dell'esercizio 2024

05) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

06) di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione sul sito internet comunale;

07) di dare atto che il servizio è sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità sopravvenuta della Convenzione Consip ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012 n. 95;

08) ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:

a. la ditta Com.tel con sede in Milano - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

b. la ditta Com.tel con sede in Milano - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c. la ditta Com.tel con sede legale in Milano - obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

09) di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2022 per la quota impegnata sull'esercizio 2022 e entro il 31.12.2023 per la quota impegnata sull'esercizio 2023;

10) di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

11. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

10 novembre 2021

Il Responsabile del Servizio: Cristina Valsecchi